

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1996

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

(97/132/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale costituisce un mezzo adeguato per attuare le disposizioni dell'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie per quanto riguarda le misure zoosanitarie;

considerando che l'accordo contribuirà a facilitare gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda mediante il progressivo riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie, l'accettazione del principio di regionalizzazione e il miglioramento della comunicazione e della cooperazione;

considerando che l'accordo dovrebbe essere approvato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e ai prodotti di origine animale.

Il testo dell'accordo e dei relativi allegati è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti dei servizi veterinari degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di gestione misto di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dell'accordo.

La posizione comunitaria circa le questioni trattate da questo comitato — di cui all'articolo 16, paragrafo 2, ultima frase dell'accordo — è definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 4

Per quanto riguarda la carne fresca ed i prodotti a base di carne, le garanzie equivalenti a quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE⁽¹⁾ sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29 di detta direttiva, ai fini dell'attuazione del presente accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).